

XCV.

TORNATA DEL 15 MAGGIO 1903

Presidenza del Presidente SARACCO.

Sommario. — *Congedo* — *Seguito della discussione del progetto di legge: « Ordinamento della Colonia Eritrea » (N. 167)* — *All'art. 1 parlano il senatore Vigoni Giuseppe ed il ministro degli affari esteri* — *Si approva l'art. 1* — *All'art. 2 parlano il senatore Pierantoni, presidente dell'Ufficio centrale, ed il senatore Sonnino, relatore* — *Si approva l'art. 2* — *All'art. 3 parlano i senatori Carta-Mameli, Pierantoni, presidente dell'Ufficio centrale, e Morin, ministro degli affari esteri* — *Si approva l'art. 3* — *Presentazione di progetti di legge* — *Ripresa della discussione* — *Senza discussione si approvano gli articoli da 4 a 15* — *All'art. 16 parlano i senatori Pierantoni, presidente dell'Ufficio centrale, e Morin, ministro degli affari esteri* — *Si approva l'art. 16* — *Senza discussione si approva l'art. 17, ultimo del progetto* — *Chiusura di votazione* — *Risultato di votazione.*

La seduta è aperta alle ore 15 e 45.

Sono presenti i ministri degli affari esteri, dei lavori pubblici e di grazia e giustizia e dei culti.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, dà lettura del processo verbale della tornata precedente il quale è approvato.

Congedo.

PRESIDENTE. Il senatore Cagnola domanda un congedo di un mese per motivi di salute.

Se non si fanno osservazioni, il congedo si intenderà accordato.

Seguito della discussione del progetto di legge: « Ordinamento della Colonia Eritrea » (N. 167).

PRESIDENTE. Nella seduta di ieri fu esaurita la discussione generale del progetto di legge: « Ordinamento della Colonia Eritrea », passeremo alla discussione degli articoli.

Li rileggo:

Art. 1.

È istituito presso il Ministero degli affari esteri un Consiglio coloniale composto del sottosegretario di Stato del Ministero degli affari esteri presidente, del direttore dell'Ufficio coloniale e del commissario generale per l'emigrazione, che ne sono membri nati, di due funzionari, uno dell'amministrazione della guerra, l'altro dell'amministrazione del tesoro, e di altri sei membri di riconosciuta competenza, nominati con decreto Reale su proposta del ministro degli affari esteri, udito il Consiglio dei ministri, da rinnovarsi per un terzo ogni anno e che possono essere riconfermati.

Oltre che sugli argomenti indicati dalla presente legge, il Consiglio coloniale può essere consultato su qualsiasi questione concernente la Colonia.

Ove la specialità degli argomenti da esaminare lo faccia ritenere opportuno, il ministro degli affari esteri può, per lo studio di una determinata questione, aggregare al Consiglio

persone di riconosciuta competenza ed esperienza tecnica o locale, le quali non avranno diritto di voto.

Saranno gratuite le funzioni di consigliere coloniale così effettivo come aggiunto salvo il rimborso delle spese ai membri residenti fuori di Roma.

VIGONI GIUSEPPE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

VIGONI GIUSEPPE. In seguito alle osservazioni da me fatte l'altro ieri, domando se l'onor. ministro accetta che al secondo comma il quale dice: «Oltre che sugli argomenti indicati dalla presente legge il Consiglio coloniale può essere consultato su qualsiasi questione concernente la Colonia», alla parola «colonia» sia sostituita la parola «colonizzazione» perchè allora per lo meno avremo un Consiglio il quale potrà essere di suffragio al ministro od al sottosegretario degli esteri per qualunque argomento che concerni la colonizzazione italiana, sia si tratti di espansione maggiore, quanto di sviluppo di una colonia qualunque che all'Italia appartenga già, come, per esempio, quella del Benadir. Relativamente poi al presidente della Società geografica, a me pare che sarebbe bene fosse indicato nella legge, come membro d'ufficio, ed insisto principalmente in questo perchè dal modo col quale il ministro mi ha risposto, io credo di essere stato frainteso.

Io ripeto in poche parole quale è il concetto mio. Il Governo sussidia abbastanza largamente, cioè con 30,000 lire annue, la Società geografica italiana; ora atteso che l'epoca delle grandi esplorazioni geografiche ormai è finita, si potrebbe chiedere da questa istituzione, così largamente sussidiata, un concorso, un aiuto per il Governo e per il paese, di carattere un pochino pratico, e per questo, invitarla ad occuparsi, fra le altre cose, fra gli altri studi, anche di questioni coloniali. In questo modo si avrebbe nel presidente della Società stessa, l'aiuto nato, il più competente consulente per la Commissione coloniale che si vuole istituire.

MORIN, ministro degli affari esteri. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORIN, ministro degli affari esteri. Io credo che l'onor. senatore Vigoni Giuseppe non abbia tenuto abbastanza presente la circostanza che

questa legge è fatta per la colonia Eritrea, e non è applicabile, in quanto è tale, ad altre colonie e specialmente alle colonie di ordinamento diverso, quale sarebbe quella del Benadir. Se egli tien presente ed ammette queste condizioni di base, allora credo vorrà riconoscere che avere nella redazione dell'art. 1° la locuzione che il Consiglio coloniale può essere consultato su qualsiasi questione concernente la colonia, oppure la colonizzazione, torna presso a poco lo stesso; perchè qualunque questione di colonizzazione, nei limiti della colonia, è una questione che si riferisce alla colonia stessa, e non crederei che valga proprio la pena, per un concetto il quale, tanto secondo la locuzione sua, quanto secondo la locuzione adottata dai relatori del disegno di legge è, presso a poco, espresso in modo equivalente, di far tornare la legge all'altro ramo del Parlamento.

In quanto concerne l'opportunità di stabilire in modo tassativo che il presidente della Società geografica sia membro del Consiglio, mi duole di non poter convenire coll'onor. senatore Vigoni. Come ho dichiarato ieri nella discussione generale, ammetto che vi possano essere circostanze in cui il parere illuminato del presidente della Società geografica possa risultare prezioso nel Consiglio coloniale; ma impone che questa persona, la quale non è un funzionario governativo, e, per ragione del suo ufficio, non ha necessaria ingerenza in atti del potere esecutivo, debba assolutamente esserne consigliere, non mi pare che sia da ammettersi. La ragione che ha addotto il senatore Vigoni del sussidio che il Governo dà alla Società, non mi pare sufficiente per stabilire nella legge la prescrizione che l'onor. senatore Vigoni vorrebbe introdurre. È vero, il Governo sussidia la Società geografica, ma col suo sussidio non varia il carattere di questa Società, che è eminentemente una Società di studi, una Società di ricerche.

Le esplorazioni geografiche, dice il senatore Vigoni, hanno fatto il loro tempo. Non lo credo, non mi pare che la superficie del globo sia talmente nota, e che non vi sia più niente da ricercare in essa dal punto di vista geografico; ma, ad ogni modo, se pure fosse vero che la geografia della terra è talmente conosciuta che non occorra più continuare negli studi geografici, la conseguenza che bisognerebbe trarre da questa condizione di cose è che diverrebbe inutile

la Società geografica, e non che il suo presidente debba venire a consigliare l'amministrazione delle colonie...

VIGONI GIUSEPPE. Domando di parlare.

MORIN, *ministro degli affari esteri*. Sicchè io riterrei non vi sia utilità a variare le disposizioni dell'art. 1, e pregherei il Senato a volerle mantenere quali sono state presentate al suo giudizio.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare è al senatore Vigoni.

VIGONI GIUSEPPE. Mi dispiace di riprendere la parola, ma non posso stare sotto la censura mossami dal ministro di essere un uomo che crede inutili gli studi geografici.

Non ho detto nè pensato mai questo, e spero che le parole del ministro a questo riguardo, non avranno eco fuori di questa aula.

Dico solo che dal momento che si sussidia e largamente, questa Società, si potrebbe essere un po' pratici e utilitari, informandoci, del resto, a quanto si fa negli altri paesi; richiamiamo questa Società ad occuparsi, oltrechè degli studi prettamente geografici, anche della applicazione pratica degli studi stessi, cioè della colonizzazione. Con questo avremo un compenso anche materiale del sussidio accordato, compenso tanto importante in cui tutti parlano ed agiscono nel senso della colonizzazione, ed avremo nella personalità del presidente della Società l'individuo propriamente indicato per essere uno dei membri di questo collegio consultivo del ministro.

PIERANTONI, *presidente dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERANTONI, *presidente dell'Ufficio centrale*. L'onorevole collega Vigoni sa bene che col mese venturo scade la proroga della legge che più volte prorogò quella del 1890. La modesta emendazione, che egli propone, obbligherebbe il Senato a rimandare la legge all'altro ramo del Parlamento.

Io che stimo altamente l'opera della Società Geografica credo che in questo articolo vi sia la porta aperta per accogliere il desiderio espresso. Dopo la nomina de' cittadini pertinenti al Consiglio, sei dei quali sono già indicati per gli uffici ch'esercitano, il Ministero ha soltanto altri sei consiglieri da scegliere; ha del pari il

diritto di invitare sovente le persone competenti per lo esame di questioni speciali.

L'Italia, come colonia territoriale di Stato, ha la sola Eritrea; il Benadir nulla ha da vedere con questa legge.

Stimo meglio che il mio illustre collega il prof. Della Vedova e gli altri uomini eccellenti, che compongono la Società geografica, attendano allo studio dei progressi della geografia e delle esplorazioni. Per quello che riguarda la colonia possediamo abbondanti studi di geografia; lasciamo quindi che le forze operose dello studio sieno avviate per altre plaghe, nè si ripeta il pericolo di mandare esploratori per altri paesi, i quali, se trucidati o fatti prigionieri, sollevano il grido della vendetta, e adducono le spedizioni militari contro popoli selvaggi. Ricordiamoci quanto ci costò la guerra dell'Africa: 500 milioni e dolori che non hanno prezzo.

Creda pure l'onor. Vigoni, che se si voleva emendare la legge, più che attenersi ad una piccola determinazione di persone, altri numerosi emendamenti si potevano fare.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare sopra l'art. 1, lo pongo ai voti.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 2.

Entro diciotto mesi dalla promulgazione della presente legge, il Governo del Re con decreto Reale, sentito il governatore della Colonia e il Consiglio coloniale, promulgherà nella Colonia i Codici civile, di commercio, penale, di procedura civile e penale e quello per la marina mercantile con i relativi regolamenti, introducendovi le modificazioni di cui nel paragrafo primo dell'art. 3, ferme fino allora, riguardo ai medesimi le disposizioni degli art. 6, 11 e 12 del Regio decreto 5 maggio 1892, n. 270, e la giurisprudenza finora in uso nella Colonia.

Nella legislazione di cui nel presente articolo, sarà sancita, per la proprietà fondiaria sottoposta al diritto italiano, la istituzione di una unità minima di proprietà rurale con i relativi accessori, la quale non può essere oggetto di espropriazione per debiti.

PIERANTONI, *presidente dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERANTONI, *presidente dell'Ufficio centrale*. Io risposi al senatore Vigoni di aver detta una cosa giustissima, quando osservò che in 18 mesi si debba compiere un lavoro che sulle prime faceva credere il tempo non troppo bene misurato.

Pigliando argomento da una frase da me letta nel lavoro del nostro relatore, ossia che questa legge facilmente avrebbe richiesto leggi di proroghe, osservai che tutti gli Stati coloniali sentono la continua necessità di variare gli ordinamenti secondo l'esperienza e i fenomeni economici che sorgono. Di poi mi permisi di dire che il Codice dell'Eritrea esisteva già in gran parte. Il mio amico Giorgio Sonnino volle confutare questa mia affermazione; riconobbe che io ero un buon avvocato, e di questo giudizio lo ringrazio; è vero, sono avvocato da qualche tempo in posizione ausiliaria, per non dire giubilazione; ma aggiunse che avevo errato, mostrando a lui il Codice dell'Eritrea. Io, parlando, mi riferiva all'art. 14 della legge, in cui è detto che entro due anni dalla pubblicazione della presente legge si pubblicheranno tutti gli atti in vigore nella colonia e saranno compresi nella Raccolta delle leggi e dei decreti del Regno, e notando che il Ministero non ci aveva mandati documenti, lodai l'opera dei privati, e citai il Codice dell'Eritrea compilato in Napoli, Codice che contiene gli ordinamenti pubblicati per la colonia sino al 1892. Di poi citai le aggiunte e gli altri ordinamenti posteriori, quello organico, che divise la colonia in quattro provincie, l'ordinamento giudiziario di recente data, e fornii la notizia, non ricevuta dal Ministero, che avevo esaminato un disegno di Codice penale preparato dal D'Amelia e dal De Luca, magistrati funzionanti nella Eritrea.

L'onorevole mio amico ha preso la parola *codice* nel senso strettissimo di legge emanata dal potere legislativo, perchè conosce la evoluzione del diritto moderno, che divide le legislazioni per obbiettivi, onde si hanno il Codice penale, il civile, il commerciale, il marittimo, il militare ed altri. Invece quasi tutti i popoli che non hanno avanzata civiltà, hanno Codici complessi. Codice vuol dire collezione di leggi riunite.

L'amico mio, e non della ventura, parlò temendo che il Governo possa esser preso da una sentimentalità giuridica, e ricordò che quei

popoli hanno bisogno di essere frenati, e credette che il nostro Codice penale non si possa applicare a quella regione.

Avverto anzitutto che la Francia, in tutte le colonie dove pose la sua bandiera, pubblicò i suoi Codici per una ragione molto semplice. Se si brama che popoli europei colonizzatori e cittadini si rechino nelle terre acquistate alla madre patria, la popolazione nazionale deve conoscere le leggi che regoleranno i suoi diritti e correggeranno i suoi eccessi. Se per luogo tempo nella colonia non può imperare tutto il sistema dei diritti garantiti dallo Statuto, a promuovere, (dimostrai la impresa difficilissima), una corrente di emigrazione, bisogna far trovare il diritto nostro ai nostri connazionali. Io parlai del Codice penale dell'Abissinia, che solamente rimarrà in parte applicato nella colonia. Non fu possibile applicarlo così come esso era, non appena la giustizia punitiva fu amministrata nel nome del Re. Non sarebbe possibile sottomettere ad esso gli Italiani, gli Europei. Il progetto mantiene due pene terribili, necessarie per quei popoli, le scudisciate e la pena di morte, e la confisca. Nella Relazione da me fatta al Senato nell'anno 1890 ricordai il sistema penale abissino. Quel Codice sanziona il taglione, la bastonatura, prodiga la pena capitale in modo feroce, per lapidazione mediante la spada e la lancia, per abbruciamento; sanziona il taglio delle membra ai delinquenti, li seppellisce sino alla bocca dentro terra, e prodica altre varie specie di tormenti, quali la sospensione per il collo o per la lingua all'uopo traforata.

Il colpevole, mani e piedi legati, le palpebre recise, e unto di miele è sottoposto al sole e alle punture delle vespe e di altri numerosi insetti. La notte è gettato in un letamaio. Il supplizio dura fin quando non arriva consolatrice desiata la morte (*Sensazione*). La vendetta del sangue è un dovere sacro. Più oltre non dico. Ora per quanto erroneamente si possa credere che il diritto penale sia stata opera di sentimentali, io penso che l'Italia se avesse applicate queste pene si sarebbe disonorata. Quindi già nella legge fondamentale della colonia si era detto che si rispettavano le leggi esistenti eccetto quelle che offendevano il sentimento della morale univessale.

Dopo ciò potrò prestare al mio amico Giorgio

Sonnino il progetto di Codice penale per convincerlo che quando sarà pubblicato, egli forse avrà paura di consigliare qualche suo amico di andare nell'Eritrea. (*ilarità*).

Debbo scagionarmi da un'altra confutazione che di una affermazione mia volle fare lo stesso collega. Negò che il FHETA NEGHEST sia un Codice; ci disse una collezione di massime. Il Senato sa che i costumi, i responsi dei giureconsulti, le leggi singole furono raccolti in Codice. Con questo metodo gli Imperatori fecero raccogliere le leggi; onde avemmo i Codici di Teodosio, di Costantino, di Giustiniano, dei Visigoti. Le stesse Decretali furono raccolte da un Graziano che fu monaco toscano. Il FHETA NEGHEST, che ho qui sotto gli occhi, significa LEGISLAZIONE DEI RE ed è il Codice ecclesiastico e civile di Abissinia.

Non per rappresaglia, ma per esattezza mi permetto di fare una osservazione. Disse il relatore che forse gl'Inglesi vollero la retrocessione di Cassala perchè gli Italiani potevano deviare le acque del Nilo Azzurro e citò come reminiscenza storica una ottava dell'Ariosto nel canto 33 delle Arpie. Non cerchiamo, onorevole collega, il diritto internazionale nei canti di quel grande poeta che tanto sorprese il Cardinale che ascoltò la lettura dell'*Orlando Furioso*. Oggi in un'assemblea politica come la nostra non si può dire che si possa temere la deviazione delle acque dei fiumi internazionali! La scuola giuridica italiana, da Angelo da Perugia sino ad Alberigo Gentile, insegnò che delle acque si può fare soltanto *uso innocuo*. Non è possibile deviare o ridurre il volume delle acque in modo che danneggi i riveraschi inferiori. Mi sono permesso di fare questo ricordo, perchè gli Stati a Parlamenti stipularono lo scambio degli atti loro parlamentari. Sono studiate le discussioni delle assemblee, e non vorrei che si credesse che noi dell'Ufficio centrale fossimo invasi dal furore di *Orlando Furioso*. (*ilarità*).

SONNINO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare, lo prego però di rimanere alla discussione dell'articolo secondo.

SONNINO, *relatore*. Io non abuso della pazienza del Senato, dico soltanto che mi pare sia stato attribuito alle mie parole un significato che non hanno.

Quanto alla pubblicazione del Codice dirò che non ho inteso in nessun modo di mettere in dubbio l'erudizione del mio amico Pierantoni. Soltanto faceva notare che quella pubblicazione non aveva il senso che dava lui alla parola « Codice », perchè fuori che nella copertina, il resto era una pubblicazione di effemeridi, di circolari, ecc., che non avevano nessun carattere ufficiale. Non so neppure se quella pubblicazione comprende tutti gli atti emanati nell'Eritrea.

Quanto alla pubblicazione del Codice di Francia nelle sue colonie non ne so abbastanza, ma questo non toglie che nella legge che discutiamo si dica appunto che saranno pubblicati e promulgati i nostri Codici in Eritrea con opportune modificazioni; non c'è quindi da ridir nulla su ciò.

Non ho poi mai detto nè fatto credere che desiderassi in qualche modo che fossero applicate nell'Eritrea tutte quelle orribili pene che l'onorevole Pierantoni ci ha descritto: ho soltanto detto che nello studio che si deve fare per la legge da applicarsi nell'Abissinia si dovrà anche tener conto della tradizione, degli usi e delle disposizioni contenute nel Codice di quel paese.

In quanto alla deviazione delle acque non ho neppur detto che l'Inghilterra abbia voluto in qualche modo toglierci dall'Atbara, perchè noi avevamo qualche pensiero di deviarne le acque; questo credo che non sarebbe neppure facile nè possibile per noi, dove confiniamo. Dicevo solo che nella convenzione tra l'Inghilterra e l'Abissinia, pur si contemplava il caso e la possibilità che l'Abissinia potesse fare questa deviazione, perchè l'Atbara ha origine precisamente nell'Abissinia in prossimità del lago Tsana, e il Nilo Azzurro prende anche origine dalla base di quel bacino. Questo non riguarda direttamente noi, riguarda l'Inghilterra e l'Abissinia, ed a questo proposito diceva che sarebbe stato utile che fossimo stati consultati anche noi poichè l'Atbara si trova nella nostra zona di influenza.

Ho già detto ieri che non insisteva nell'ordine del giorno riguardante l'art. 2. Dopo le dichiarazioni dell'onor. ministro, il quale trovava inutile questo ordine del giorno, perchè gli sembrava che fosse abbastanza chiaro l'articolo; non abbiamo ragione di insistere, tanto

più che l'ordine del giorno non è un articolo di legge che obblighi alcuno. E non ho altro da dire.

PRESIDENTE. Non facendosi altre osservazioni, metto a partito l'art. 2 testè discusso.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.
(Approvato).

Art. 3.

Il Governo del Re, con decreto Reale, sentito il governatore della Colonia e il Consiglio coloniale, ha facoltà di estendere alla Colonia Eritrea, le leggi e i regolamenti del Regno, ordtandovi le modificazioni che siano richieste dalle condizioni locali, purchè non riguardino lo stato personale e di famiglia degli Italiani, e, sotto la medesima riserva, di promulgarvi disposizioni legislative nuove.

I provvedimenti di cui al paragrafo precedente, al primo paragrafo dell'art. 2 e all'ultimo paragrafo dell'art. 4 saranno applicabili solamente in quanto la presente legge non disponga altrimenti.

Lo stato personale degli indigeni e le loro relazioni di diritto privato, sono regolate secondo le consuetudini locali, le religioni e le razze.

Per gl'indigeni vige il diritto penale speciale, fondato sulle consuetudini locali, salvo le modificazioni che vi vengano introdotte con decreto motivato del governatore.

CARTA-MAMELI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CARTA-MAMELI. Ieri l'altro, nel finire il mio discorso, dichiarai al Senato che riservavo il mio voto, e che l'avrei dato favorevole, qualora l'onor. ministro degli esteri avesse avuto la cortesia di dire che nell'applicazione di questa legge intendeva di procedere con criteri molto larghi per rimediare alle mende della legge stessa. All'onor. ministro, nel medesimo tempo, facevo osservare che avviene veramente una cosa singolare nei nostri porti, ed è che i prodotti dell'Eritrea, non di transito, ma prodotti veri e propri della regione, pagano in Italia come se fossero provenienti dall'estero, ed io soggiungevo: che, anche estendendo in grande misura la coltivazione del cotone nella colonia, poco o nessun vantaggio ne avrà la nostra industria cotoniera. Se a Genova, a Napoli, e così

via, per potere entrare nel territorio del Regno il cotone dell'Eritrea deve pagare un dazio doganale come il cotone dell'Egitto, evidentemente conviene all'industriale provvedersi dall'Egitto, perchè risparmia la spesa di più lungo trasporto e quella speciale di transito nel canale di Suez.

Se si vuol fare qualche cosa nell'Eritrea per incoraggiare la coltivazione, la primissima cosa da farsi è sopprimere, o almeno attenuare grandemente i dazi doganali, che colpiscono i prodotti della colonia.

Su questo punto l'onor. ministro non mi ha risposto, ed io lo pregherei ora, a proposito di questo articolo che autorizza il Governo ad estendere tutte le leggi dello Stato, quindi anche le doganali alla colonia, di darmi qualche assicurazione in proposito.

MORIN, *ministro degli affari esteri*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORIN, *ministro degli affari esteri*. L'onorevole Carta-Mameli subordina, secondo la dichiarazione che ha fatto nella discussione generale e che ha ripetuto adesso, il suo voto favorevole alla legge che è dinanzi al Senato alla condizione che il Governo dichiari che di questa legge sarà fatto un uso molto largo. Io posso senz'altro allora contare sul voto favorevole dell'egregio collega; perchè prometto nel modo più esplicito che per quanto da me può dipendere, questa legge sarà applicata nel modo più largo possibile, e intendo che questa larghezza di applicazione consista principalmente nel dare attribuzioni vaste e ampi poteri all'autorità che è sul luogo.

Ma tutta la larghezza di applicazione di questa legge, che è legge di ordinamento della colonia Eritrea, non può portare a disposizioni che vadano fuori dall'ambito di essa. Ora, per quanto io sappia, l'imporre o non imporre diritti di dogana sopra merci provenienti dall'Eritrea e che traversano il confine dello Stato in Italia, non è applicare la legge dell'Eritrea. La legge che colpisce di un dazio nei porti italiani le merci provenienti dall'Eritrea è certamente legge che interessa l'Eritrea, che può incoraggiare oppure mettere degli ostacoli al progresso e allo sviluppo dell'Eritrea, ma non è legge di ordinamento dell'Eritrea. Stiamo nel tema: la questione che l'onor. Carta-Ma-

meli solleva è questione importantissima, questione grave, questione che merita tutta l'attenzione del Parlamento, ma non è questione che sia ora sul tappeto; è una questione della quale, non solo il ministro degli affari esteri si deve interessare, ma che riguarda principalmente la competenza del ministro delle finanze. Ad ogni modo, ripeto, non è questione che sia ora in discussione a proposito della legge della quale il Senato si sta occupando.

Presentazione di progetti di legge.

BALENZANO, *ministro dei lavori pubblici*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BALENZANO, *ministro dei lavori pubblici*. Ho l'onore di presentare al Senato, a nome del ministro del tesoro, i seguenti progetti di legge, già approvati dall'altro ramo del Parlamento:

Approvazione di maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione e della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1902-903;

Autorizzazione di maggiori assegnazioni a diversi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1902-903;

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamenti su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1903-903;

Approvazione di maggiori assegnazioni per lire 4816 08 per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1901-902;

Approvazione di nuove e maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1902-903.

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro dei lavori pubblici della presentazione di questi cinque progetti di legge, che, per ragioni di competenza, saranno rinviati all'esame della Commissione di finanze.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprenderemo ora la discussione sull'articolo 3 del progetto di legge sull'Ordinamento della colonia Eritrea.

CARTA-MAMELI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CARTA-MAMELI. Mentre ringrazio l'onorevole ministro degli affari esteri delle dichiarazioni che si è compiaciuto fare, di voler cioè procedere nel formulare il regolamento e nell'applicazione della legge con criteri molto larghi, naturalmente dichiaro a mia volta che voterò il progetto di legge, ma debbo osservare che sul punto che riguarda i dazi con cui vengono colpiti i prodotti dell'Eritrea nei nostri porti, io, forse, mi sono male espresso o l'onorevole ministro mi ha male inteso.

Io non pretendevo e non pretendo che in questa legge che riguarda l'ordinamento dell'Eritrea, si aggiunga una disposizione la quale esenti da dazio, in tutto o in parte, i prodotti della colonia che entrano nei nostri porti; ma solo lo pregavo a proposito di questa legge, di vedere il modo, o di sopprimere, o gradatamente diminuire questi dazi.

Egli dice che è una questione grave di cui si deve interessare, non solo lui, ma tutto il Governo, ed io lo intendo; però confido molto nella efficacia della parola persuasiva dell'onorevole ministro degli esteri per veder di convertire, se è convertito lui, come credo, i suoi colleghi.

PIERANTONI, *presidente dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERANTONI, *presidente dell'Ufficio centrale*. Abbiamo già detto che questa legge nel titolo promette più di quello che contiene; infatti reca la denominazione di ORDINAMENTO DELL'ERITREA, ma sanziona soltanto sopra l'esempio delle leggi precedenti una delegazione di poteri fatta per determinati obbiettivi al Governo al fine di ordinare la colonia. Cosa certa è pertanto, onorevole ministro, che l'Ufficio centrale nell'esaminarla, ebbe un solo documento, la relazione del Martini. Sopra le informazioni che essa dà, gli oratori hanno creduto di aggiungere raccomandazioni. Nessuno di noi può credere che in questa sede si possano modificare leggi di finanza; ma dagli Atti Parlamen-

tari si raccolgono i voti, si traggono le raccomandazioni che il Governo deve o dovrebbe studiare.

Lo stesso Martini in un capitolo detto PROVVEDIMENTI discute la questione del grano e propone, tacendo del dazio di protezione del 7 per cento, che sarebbe possibile la importazione del grano eritreo in Italia se la Navigazione Generale consentisse una sensibile riduzione dei prezzi di trasporto.

Io senza sgomentarmi della risposta fatta dall'onorevole ministro al collega Carta-Mameli aggiungerò un'altra raccomandazione. Ciascuno conosce il modo primitivo con cui i coloni dell'Eritrea arano le loro terre. Hanno buoni bovi, un po' gobbi, perchè gl'innesti non sono avvezzi alle inclemenze e alle asprezze di quel clima, ma usano per arare una specie di grossi chiodi. Se si permettesse l'introduzione, applicando la tariffa fissata per i chiodi, di piccoli aratri, non potendosi pretendere che si adottino aratri moderni, si darebbe un utile alle fabbriche italiane che attendono alle produzioni metallurgiche e agli agricoltori che meglio dissoderebbero le terre da seminare. Prego quindi l'onorevole ministro d'informare di questa raccomandazione il collega delle finanze, perchè esamini la possibilità della proposta.

Il Senato sa, lo ripeto, che la legge del 1882 nella parte che assicurava franchigia di dogana fu abolita nel 1890. Quella dava un porto franco alle mercanzie e ai prodotti.

PRESIDENTE. Nessuno altro chiedendo di parlare metto ai voti l'art. 3.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 4.

Saranno stabilite dal Governo del Re, udito il governatore della Colonia e il Consiglio coloniale, le disposizioni riguardanti:

1° L'ordinamento giudiziario della Colonia per quanto concerne i non indigeni e i rapporti tra questi e gli indigeni.

2° Le norme speciali che devono regolare la conoscenza delle controversie fra gli indigeni, e dei reati di indigeni a carico di altri indigeni.

Entro diciotto mesi dalla promulgazione della

presente legge il Governo del Re con decreto Reale, sentito il governatore della Colonia e il Consiglio coloniale, promulgherà nella Colonia le disposizioni intese a regolare le relazioni giuridiche fra indigeni e non indigeni, ed in special modo fra Europei od assimilati e le varie razze indigene od avventizie che popolano la Colonia.

(Approvato).

Art. 5.

Saranno pure stabilite dal Governo del Re, udito il governatore della Colonia e il Consiglio coloniale, le disposizioni riguardanti l'ordinamento amministrativo coloniale.

Entro i confini dell'organico e del bilancio, il governatore della Colonia ha facoltà di introdurre negli organi amministrativi le modificazioni richieste dai bisogni coloniali, mandandole ad effetto ed informandone immediatamente il ministro degli affari esteri.

(Approvato).

Art. 6.

L'ordinamento militare della Colonia è stabilito dal Governo del Re su proposta del governatore.

Il governatore, tenuto conto della situazione politica della Colonia e delle condizioni del bilancio coloniale, sottoporrà all'approvazione del Governo del Re, previo parere del comandante le truppe che unirà alle sue proposte, il contingente di truppa da tenersi sotto le armi nei vari reparti.

(Approvato).

Art. 7.

Nei rispetti della Colonia Eritrea, tutte le facoltà e tutte le attribuzioni deferite al Governo del Re vengono esercitate per mezzo del ministro degli affari esteri.

Il ministro del tesoro ha nella Colonia Eritrea una sua tesoreria, la quale, oltre agli incarichi ad essa affidati direttamente da quel Ministero, provvede al servizio di Cassa per conto dell'Amministrazione coloniale.

(Approvato).

Art. 8.

Il Governo del Re provvederà all'accertamento di tutte le terre di libera disponibilità dello Stato e alla coltivazione delle terre stesse, sia per mezzo di affitto concesso ad indigeni mediante canoni da determinarsi dal governatore, sia con concessioni temporanee a Società, o con concessioni temporanee o perpetue ad Europei od assimilati, a titolo oneroso o gratuito.

Il Governo del Re ha facoltà:

1° Di alienare fabbricati di proprietà demaniale.

2° Di concedere nei centri abitati terreni a scopo edilizio, sia in proprietà assoluta e perpetua, a titolo oneroso o gratuito, sia in enfiteusi perpetua o temporanea, e di regolare le concessioni di tal natura già fatte.

3° Di concedere miniere.

Entro diciotto mesi dalla promulgazione della presente legge, il Governo del Re, sentito il governatore e il Consiglio coloniale, promulgherà le disposizioni intese a regolare nella Colonia la divisione in lotti delle terre di libera disponibilità dello Stato, le norme e le competenze relative alle concessioni delle terre stesse a qualsiasi scopo, a titolo oneroso e gratuito, ed alla decadenza eventuale di queste concessioni, nonchè a determinare i limiti entro i quali queste concessioni possono riportare la sanzione del governatore ed oltre i quali dovranno riportare la sanzione del ministro degli affari esteri sentito il Consiglio coloniale.

Fino a questa promulgazione rimarranno in vigore nella Colonia per le concessioni di terreni, a qualsiasi scopo, la legge 1° luglio 1890, n. 7003, e le norme amministrative in uso, in quanto non siano contrarie alla presente legge.

(Approvato).

Art. 9.

Il Governo del Re, su proposta del governatore e sentito il Consiglio coloniale, provvederà per decreto Reale intorno alle tasse, imposte, dazi doganali e tributi indigeni nella Colonia.

Ove speciali circostanze impongano esenzioni o diminuzioni o suggeriscano aumenti di tributi alle popolazioni indigene, il governatore avrà facoltà, limitatamente all'esercizio in corso, di decretare le esenzioni o diminuzioni, come

pure di decretare gli aumenti entro il limite di un terzo, riferendone immediatamente al ministro degli affari esteri.

(Approvato).

Art. 10.

Per un quinquennio dalla promulgazione della presente legge non potranno essere stabilite nella Colonia nuove privative governative.

Trascorso il quinquennio, non potranno stabilirsi se non per legge.

(Approvato).

Art. 11.

Il Governo del Re ha facoltà per la Colonia Eritrea di contrarre mutui ed accendere debiti per provvedere alle spese di costruzione della ferrovia Sahati-Asmara, dei suoi eventuali prolungamenti e per altre opere di utilità pubblica concernenti sia la viabilità, sia la raccolta delle acque a scopo agricolo. L'onere complessivo annuo del bilancio coloniale per interessi e quote di rimborso non dovrà superare la somma equivalente ai due terzi delle entrate locali computate sulla media dell'ultimo quinquennio.

L'impegno di bilancio non dovrà durare oltre venti esercizi finanziari per la linea Sahati-Asmara, nè oltre dieci per i suoi eventuali prolungamenti e per le altre opere menzionate nel paragrafo precedente.

Il Governo del Re ha pure facoltà di concedere a privati o a società l'esercizio della ferrovia Massaua-Asmara.

Per l'esercizio delle facoltà concesse dal presente articolo il Governo del Re provvederà con decreto Reale, sentito il governatore della Colonia ed il Consiglio coloniale.

(Approvato).

Art. 12.

Il bilancio della Colonia Eritrea agli effetti della legge di contabilità fa parte integrante di quello del Ministero degli affari esteri.

Il governatore ha facoltà di stornare da un articolo all'altro del bilancio coloniale con suo decreto pubblicato nel bollettino ufficiale della Colonia, fondi non destinati a spese d'ordine ed obbligatorie.

Ai documenti finanziari di cui all'articolo 27

della legge di contabilità generale dello Stato, concernenti la Colonia Eritrea, sarà unita una speciale relazione illustrativa dei medesimi, nella quale si darà pure contezza dei mutui e dei debiti contratti. Nella medesima relazione sarà pubblicato l'elenco delle concessioni di terre e delle altre concessioni fatte nella Colonia durante l'anno finanziario, e tutti i dati statistici concernenti il patrimonio pubblico.

Ogni biennio all'epoca suddetta il Governo del Re presenterà al Parlamento una relazione generale sull'amministrazione e sull'andamento della Colonia.

(Approvato).

Art. 13.

Entro due anni dalla promulgazione della presente legge il Governo del Re curerà la compilazione e la pubblicazione di una raccolta di tutti gli atti dell'autorità pubblica in vigore nella Colonia, e la distribuzione della medesima ai membri dei due rami del Parlamento.

Saranno messi a disposizione dei membri del Parlamento nei rispettivi archivi i fascicoli del bollettino ufficiale della Colonia Eritrea entro il più breve tempo possibile dopo la loro pubblicazione nella Colonia.

Tutti i decreti Reali concernenti la Colonia Eritrea saranno pubblicati nella raccolta delle leggi e dei decreti del Regno.

(Approvato).

Art. 14.

Gli atti dell'autorità pubblica, posteriori alla promulgazione della presente legge, avranno vigore nella Colonia Eritrea solamente dopo la loro pubblicazione nel bollettino ufficiale della Colonia: gli atti anteriori non vi avranno vigore, dopo trascorsi 18 mesi dalla promulgazione della presente legge, se non siano compresi nella raccolta da compilarli a norma del paragrafo primo del precedente articolo.

(Approvato)

Art. 15.

La Corte dei conti eserciterà il suo controllo consuntivo sul rendiconto generale della Colonia e sulle relative contabilità.

A tal uopo il Ministero degli affari esteri comunicherà direttamente alla Corte dei conti tutti

i documenti giustificativi occorrenti per l'esercizio di tale sua attribuzione.

La Corte dei conti giudica i conti del tesoriere e degli agenti dell'amministrazione coloniale ed esercita sopra gli ufficiali stipendiati sul bilancio della Colonia la giurisdizione di cui all'art. 67 del testo unico della legge 17 febbraio 1884, n. 2016.

(Approvato).

Art. 16.

Ogni disposizione generale e speciale contraria alla presente legge è abrogata.

Non potrà mai la presente legge in alcuna parte invocarsi contro sentenze od altre disposizioni emanate dalle autorità prima della sua promulgazione.

PIERANTONI, *presidente dell'Ufficio centrale*.
Domando la parola,

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PIERANTONI, *presidente dell'Ufficio centrale*.
L'onorevole ministro degli affari esteri sa bene che solenne è il momento in cui la nave è presso al porto. Si fa il lavaggio del bastimento, si danno ordini e disposizioni per essere ammirate nel porto; talvolta si aspetta il pilota se l'entrata non è sicura, si raccomanda assolutamente il silenzio; gli occhi sono rivolti al timoniere. Io in questo momento sono il timoniere, obbedisco al comando del nostro Presidente che volle che io oggi rispondessi all'onorevole ministro degli affari esteri intorno al rispetto dovuto all'art. 5 dello Statuto, che vuole i trattati territoriali approvati da legge.

Onorevole signor ministro, io potrei ringraziarla della preferenza che darebbe al mio pensiero, perchè ella disse che tra l'opinione professata un tempo dall'onor. Crispi e la mia preferirebbe la mia. Ma qui non si tratta di scegliere fra due pareri, invece di osservare la legge fondamentale dello Stato.

Ricordo la origine dell'opinione stranissima. L'onor. Crispi per difendersi da una mozione parlamentare che gli voleva dare biasimo, perchè non aveva presentato alle Camere legislative, per l'adesione, la Convenzione del 2 maggio 1889, rispose: « Non ho presentato al voto della Camera il trattato 2 maggio 1889, perchè la colonia è governata extra-statutaria ».

Qui non è luogo a rimanere perplessi tra il sì e il no. Non trattai, nè tratto una questione ch'ella deve rassegnare al Presidente del Consiglio, nè al Consiglio non sapendo io che dovrebbero decidere.

Se si trattasse di emettere un provvedimento, di dare una disposizione di Governo, il Consiglio dei ministri dovrebbe essere interrogato. Invece la legge definisce chiaramente i poteri, che il Parlamento conferisce al Governo. Solamente per la triste notizia acquisita dai documenti diplomatici che il governatore dell'Eritrea con un suo decreto incorporò alla colonia il protettorato di Reita e di Beilul, e che lo stesso governatore, ch'era in licenza in Roma, e un delegato inglese stipularono una convenzione segreta con cui contro i confini già determinati al nord con il governatore di Suakim giù nel possedimento inglese dal Sudan e infine dal lato occidentale, dopo alcun tempo sottoscrissero un compromesso che contiene una cessione di amplissimo territorio, e in cambio l'Inghilterra promette la provincia Cunama per tutta la estensione che comprende la tribù di tal nome, quasi interamente distrutta. Si obbligarono gli stipulanti di ottenere il consenso dell'imperatore Menelik alla detta cessione; nello stesso foglio detto *dichiarazione* è convenuto che l'Italia non potrà mai vendere, nè cedere quel territorio senza ottenere il consenso dell'Imperatore etiopico.

Conscio della responsabilità nostra, parlai per trarre dal passato un monito per l'avvenire. Sono già passati circa tre anni, i poteri legislativi non reclamarono e non fecero alcuna censura; quindi conviene soltanto andare sicuri che non saranno più ripetute le infauste pretese di colui, che dicendo extra-statuale la colonia provocò guerra rovinosa derivata da un trattato male studiato e non discusso dalla rappresentanza popolare e dal Senato.

L'arbitraria violazione dello Statuto cagionò la spesa di mezzo miliardo, lo spargimento di sangue generoso e addusse dolori che il tempo può calmare, ma non distruggere.

Ora parlo per vieppiù dimostrare che la legge, che siamo per deliberare, toglie ogni pretesto a ripetere l'abuso che nuovi danni addurrebbe. L'articolo ultimo reca che ogni disposizione contraria alla presente legge rimane abrogata.

Nell'art. 2 della legge 1890 è detto che era

data facoltà al Governo di stipulare coi sovrani o capi delle regioni finitime o prossime ai possedimenti italiani convenzioni d'amicizia e di commercio e stabilire con essi patti di buon vicinato o per la sicurezza della colonia. Per detta sanzione, di cui indicai lo scopo il Governo del Re potette stipulare convenzioni di amicizia che furono i protettorati. Il Ministero degli affari esteri; rispettando l'art. 5 dello Statuto chiese quella sanzione al Parlamento per ottenere l'approvazione degli accordi e il pagamento delle annualità anche per la considerazione che le convenzioni di buon vicinato con le popolazioni africane, i trattati di buona amicizia non recano il carattere di reciprocità. Non è lecito supporre italiani che volessero varcare i confini della colonia per fare razzie nelle terre attigue abitate da popolazioni incivili. Invece la stessa relazione del Martini ci prova quanto sia facile la violazione delle frontiere da parte delle tribù limitrofe a scopo di predare. Per prevenire tali danni si concedono pensioni ai capi. Oggi stesso mentre parliamo un dispaccio annuncia che l'Africa francese ieri patì la violazione della frontiera da una tribù per razzia.

Il ministero, che fa abrogare l'art. 2 della legge 1890 ritira al potere centrale la facoltà di stipulare i trattati. Siccome costantemente riconobbe che le dette convenzioni per avere effetto avevano bisogno dell'approvazione legislativa di leggi solo perchè adducevano lieve spesa annuale da 600 a 1200 talleri, così riconosce che le variazioni di territorio parimenti addimandano il consenso legislativo.

Il pagamento di un onere finanziario per determinare i detti accordi imperanti oltre i confini a stipulare hanno riscontri nella storia. Quando i mari italiani andavano infesti da pirati si pagavano tributi ai bey di Tunisi e di Tripoli per ottenere che impedissero ai loro sudditi di fare incursioni sul mare contro le navi mercantili; oggi si stipendiano i Soldani per non volere le incursioni dei briganti di terra. Nel passato pel dolore del patriottismo italiano si esclamava: a tanto siamo ridotti che dobbiamo pagare persino tributi ai soldani e ai bey dell'Africa settentrionale? Invece Venezia ancora potente e la stessa Inghilterra pagarono simiglianti tributi perchè la necessità economica spingeva a fare lieve sacrificio di denaro per evitare maggiori spese di guerra.

Nel consentire i sussidi di protettorato i ministri proponenti le leggi applicarono l'art. 5 dello Statuto là dove dice che i trattati, che recano onere alle finanze, vogliono approvazione legislativa. Fu forse mutilato l'articolo stesso? Si dispensò forse il Governo dal chiedere il consenso legislativo per la variazione dei territori dello Stato? Abrogata la legge del 1890 l'azione dell'art. 5 dello Statuto conserva pienissimo impero.

Non bisogna ripetere che la colonia è un territorio extrastatuale. La frase fu un ripiego usato che può ingannare gli inconsci e i partigiani.

L'onor. Crispi disse: per volersi il rispetto dello Statuto bisognerebbe introdurre la rappresentanza elettiva nella Eritrea. Ma Italiani colà non erano, e se vi fossero stati col potere elettorale avevano il diritto nel periodo elettorale di recarsi a dare il voto nei paesi ove erano iscritti elettori così come si va da provincia a provincia, da città a città in tempo di elezioni.

Onorevole ministro, la stravagante difesa dell'arbitrio commesso dal Crispi fu respinta dalla Camera tanto che si presentò una mozione per infliggere una censura al ministro il quale aveva ommesso di presentare all'approvazione delle Camere legislative la convenzione 2 maggio 1899. La mozione, per la grande potenza che aveva quell'uomo sulla maggioranza e per il consiglio dato al proponente di non far compromettere una sanzione dello Statuto da un colpo di maggioranza, fu abbandonata.

Scorsero alcuni mesi, e il 1° di ottobre il Crispi stipulò il tristissimo trattato che prese nome da Ucciali. Quel ministro disse la convenzione un'aggiunta alla convenzione del 2 maggio e la presentò alla Camera dei deputati. Quindi Francesco Crispi fece emendazione del primo suo errore.

Quando la convenzione venne al Senato i senatori dell'Ufficio centrale, essendo io relatore, raccolsero l'agitazione che si era sollevata nella Camera dei deputati, e le opinioni espresse dai senatori competenti negli Uffici; onde l'Ufficio centrale, sentì la necessità di prevenire altro abuso.

Nella relazione io scrissi: « L'onor. Crispi non sottopose la prima convenzione all'approvazione dei due rami del Parlamento, ma poichè oggi ci dichiara che questa è una convenzione ag-

giunta, noi con la legge con cui si approva il trattato intendiamo di avere approvato i due trattati ».

Lo stesso Crispi, che aveva antica amicizia con me, diè ragione all'Ufficio centrale; onde accettò senz'altro la corretta dichiarazione autentica fatta da noi del dovere del ministro degli esteri di osservare lo Statuto.

La legge non consente dubbiezze. È vero che non vi è diritto elettorale laddove non vi sono italiani cittadini di pieno diritto, ma in tutto il disegno di legge si riconosce l'azione dello statuto. La legge reca che il Governo del Re amministra la colonia per mezzo del Ministero degli affari esteri, che il Governo del Re ne fa il bilancio, che l'approvazione dei conti è affidata alla Corte dei conti che il Parlamento riceve una relazione annuale per esercitare il sindacato politico. Come si potrebbe pensare, quando la legge essendo territoriale si estende a tutto il territorio che compone la colonia fino ai suoi confini, che un Ministero, un bizzarro governatore o un impertinente possano cambiare il dominio italiano con altre terre attigue, ovvero cedere un solo brandello della colonia? Col rispetto del canone costituzionale per cui soltanto una legge nuova potrebbe variare la legge esistente, la più elementare ragione disdice le dubbiezze del ministro degli affari esteri.

Supponga l'onorevole ministro che io, cedendo alle suggestioni della relazione Martini, annoiato di questa vita, mi fossi condotto dentro i confini della colonia, vi avessi ottenuta alcuna concessione di territorio, edificata una modesta casa e preso ad esercitare un'industria, che avessi condotto con me coloni, e che avessi fatto spese, impiegato modesto capitale, sarebbe possibile che Ferdinando Martini, il senatore Adamoli o l'amico Vigoni, nominati governatori, osassero cambiare il territorio, varcare i confini facendomi così da cittadino italiano protetto dalla legge nazionale cadere o sotto l'Etiopia o sotto il dominio inglese? Sarebbe possibile un atto simigliante di governo? (*Sensazione*).

Dunque essendo la legge territoriale, è impossibile nel linguaggio parlamentare e giuridico il dire: la colonia è *un fatto*. La colonia è un dominio italiano, un territorio dello Stato che la legge ora vigente e quella che sarà

pubblicata, comprendono in tutte le sue parti. Farei torto alla sapienza del Senato se volessi insistere su questa certissima verità.

Ma l'onorevole ministro degli affari esteri stimò che vi fosse una questione difficile a risolversi perchè disse che bisognava interpretare l'articolo 5 dello Statuto per sapere che cosa volle significare con la parola « Stato ».

Onorevole ministro Ella, forse imita il Bastiat, che nelle *Armonie economiche*, scrisse che sarebbe da dare il premio di un milione a chi sapesse dire il valore della parola « Stato »? (*Risa*).

Noi sappiamo che cosa significa la parola dello Statuto. Dovunque si organizzano sopra territori società politiche, superiori alle famiglie, con poteri costituiti, con *imperio* e *giurisdizione*, colà è uno Stato, sia il Governo assoluto o feudale, repubblicano o teocratico, monarchico o di forma diversa. Casa Savoia possiede l'ordine dell'Annunziata da conferirsi a coloro che aumentano lo Stato. Non saprei comprendere come nella dovizia della scienza politica italiana, e in tanto progresso di ragione pubblica non si dovesse comprendere dai governanti il valore dei *trattati territoriali* e la ragione per cui il Parlamento li deve approvare.

Ricordai che sino dall'epoca in cui vivevano governi a *Stati generali* o di *ceti*, si professò la regola che le conquiste, le compere fatte dai Sovrani costituissero un demanio nazionale che nessuno poteva più toccare; onde per essere inalienabile ogni parte del suolo su cui avevano giurisdizione i baroni, su cui vivevano i comuni, le corporazioni di arte e mestieri e il clero e il potere Regio, occorreva il consenso degli *Stati* per farne cessione. Anche le colonie erano e sono parte del suolo della patria. Sono famose le ripulse sorte negli *Stati generali* quando Carlo II vendette a Luigi XIV la città di Dunkerque senza che i Comuni avessero dato prima il consenso. Altre questioni nel 1783 la storia registra quando il Re d'Inghilterra cedette alla Spagna l'isola di Minorca senza neppure comunicare la notizia al Parlamento.

Venne la Rivoluzione francese, la quale abolì l'ordinamento dello Stato per ceti, e la Costituzione repubblicana francese del 22 luglio 1795 fu la prima che ordinò che tutti i

trattati territoriali che implicano varietà di territorio dovessero ricevere l'approvazione del Parlamento, perchè dalla perdita o dall'aumento di un territorio dipendono debolezze finanziarie, sorgono responsabilità politiche, pericoli e casi di guerra, per cui il popolo che deve pagare la imposta del sangue e l'altra del danaro, detto il nerbo maggiore delle guerre deve dare il consenso per voto dei deputati, che lo rappresentano (*bene*).

La nazione ha il diritto di consentire che la patria si riduca o si aumenti per voto della sua rappresentanza legale.

Bastava leggere le motivazioni delle Costituzioni, da cui noi imitammo il nostro diritto fondamentale, per intendere che tutti i trattati territoriali, sieno trattati di cessione, o di acquisto coloniale, di vendita, di permuta o di cessione non possano altrimenti essere validi che per consenso della Camera dei deputati e del Senato.

Io vo' citare a titolo di onore il lavoro di un egregio ufficiale amministrativo, che prima ebbe ufficio nella biblioteca del Senato, il quale uscito dalla scuola romana e oggi è uno dei più illustri funzionari dello Stato, Carlo Schanzer. Egli in un breve libro raccolse i fatti storici, i testi delle Costituzioni, la comune dottrina degli scrittori stranieri e citò gli atti parlamentari che danno lume al *jus receptum*. Nel diritto inglese, in quello degli Stati-Uniti ovunque occorre la necessità del consenso del Parlamento, trattandosi di alienare territori coloniali. Non è concepibile che il Governo del Re possa di sola sua autorità smembrare il territorio dello Stato, cederlo a potenza amica. Voglio anche rendere onore all'onor. Di Rudini. Interrogato da me nel giorno 16 giugno 1891 affinchè avesse impedito che alcuni trattati di materia legislativa fossero sottratti al voto delle Camere, mi rispose che per la doverosa osservanza dell'art. 5 dello Statuto, che vuole sottoposto al Parlamento, i trattati che contengono materia legislativa, i trattati che portano oneri alle finanze e gli altri che portano variazione al territorio dello Stato, avrebbe usata grande diligenza; ricordo che aveva presentato a noi prima la convenzione di protettorato con i capi degli *Habab*, poi l'altra convenzione col sultano dell'*Obbia*; e infine una terza convenzione col sultano dei Migiurtini.

L'onor. Di Rudini disse correttissime le dimo-

strazioni da me fatte in quella discussione, soltanto dichiarò: « Onorevole Pierantoni, io non voglio mai mancare al dovere di ogni ministro di presentare i trattati territoriali e di onere alle finanze all'applicazione del Parlamento, solo però tengo a dichiarare che i trattati per le zone d'influenze sono alla prudente discrezione del potere ministeriale, salvo a darne notizia al Parlamento, innanzi al quale è responsabile ».

Per questi precedenti continuerò a sorvegliare gli atti del Governo per difendere la potestà del Parlamento. Intanto io dichiaro che non feci alcun monito al mio onorevole amico il ministro Morin; ma invocai l'alta sua probità, e dissi che io aveva piena fiducia che avrebbe osservato fedelmente il giuramento di essere obbediente allo Statuto e alle altre leggi dello Stato. Son certo che non toccherà i santi cardini del Governo rappresentativo, malgrado la incertezza con cui ha parlato.

Rendo grazie ai miei colleghi dell'Ufficio centrale, i quali hanno voluto che io facessi la rivendicazione della nostra potestà legislativa, per preservarla da remote offese. E consideri infine, onor. Morin, ch' Ella, che appartiene a questa assemblea senatoriale, deve volerli gelosi delle nostre prerogative, perchè l'andamento delle cose parlamentari si rende molto difficile lo adempiere il nostro dovere. Riguardo ai bilanci fu sempre deplorato che impervi tanta lentezza nell'azione della Camera elettiva, che quando i bilanci sono a noi trasmessi manca assolutamente il tempo di studiarli e discuterli; talchè noi ci troviamo in quella condizione in cui si trovarono i legati del Papa inviati a Barnabò Visconti, i quali o dovevano bere l'acqua del naviglio, o mangiarsi le cordicelle delle bolle papali. (*Risa*). In altri termini, il Senato deve approvare cose non corrette, censurabili. Pel dilemma di rispettare l'anno finanziario, per la necessità di non fare mancare la riscossione delle imposte senza il consenso del Parlamento. Questa legge accrescerà ancora più il fardello dei nostri lavori, che resteranno tuttora coatti. Prima si aggiunse al bilancio dello Stato quello del Fondo per il culto, che nessuno guarda e nessuno discute, ora si aggiunge anche il bilancio dell'Eritrea. Ebbene, permettete a noi di poter rimanere ligi al dovere e custodi della concomitanza de' poteri sanzionata in questa materia dei trattati territo-

riali. Il potere esecutivo e quello legislativo uniti insieme debbono discutere le variazioni dei territori dello Stato. Sono certo che l'onor. Morin stimerà il lavoro da me fatto, poichè è l'ultima parola che in questa discussione è uscita dal mio labbro. (*Approvazioni*).

MORIN, *ministro degli esteri*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MORIN, *ministro degli affari esteri*. Risponderò con brevi e poche parole a ciò che il senatore Pierantoni ha testè detto con quella larga dottrina che tutti gli riconoscono sull'argomento che ci intrattiene, e con quella abbondanza di argomentazioni che è il carattere distintivo della sua fluente eloquenza.

Ho dichiarato nella discussione generale che, fino ad ora, la colonia Eritrea era stata considerata come territorio dipendente dallo Stato, ma non come territorio facente parte integrale di esso, e che, per questa ragione, si era sempre dal Governo riconosciuto che lo Statuto non era applicabile a quella, come a nessun'altra colonia, in tutta la sua integrità; e io ho fatta questa osservazione, che se realmente si violasse lo Statuto non sottoponendo alla Camera tutte le questioni relative alla determinazione del territorio della nostra colonia, esso sarebbe violato del pari con il fatto che non si aprono nella colonia i comizi affinché sieno dagli indigeni che vi risiedono eletti i deputati che devono votare le imposte. Da questo dilemma non si sfugge; o gli abitanti dell'Eritrea sono italiani con diritti pari agli altri, e allora eglino non devono pagare tasse che non sieno votate dai loro rappresentanti, o non lo sono, e allora si devono ammettere convenienti eccezioni nell'applicazione ad essi della legge fondamentale relativa alla costituzione del Regno...

PIERANTONI. Non ho detto questo.

MORIN, *ministro degli affari esteri*. Ad ogni modo questa è una questione che non ho trattato. Io vi ho accennato indirettamente, dicendo che, se essa deve essere risolta in modo diverso da quello che lo è attualmente di ciò si dovrà occupare il Consiglio dei ministri.

All'onor. Pierantoni non pare che la questione sia di competenza del Consiglio dei ministri; ma mi permetterò di fargli osservare che qualunque disegno di legge, prima di essere pre-

sentato al Parlamento, deve essere approvato dal Consiglio dei ministri; a maggior ragione poi lo deve essere quando esso tratta di una questione che interessa principi così importanti del nostro diritto pubblico e implica la responsabilità di varie amministrazioni.

Io avrei dato una ben povera risposta come rappresentante del Governo, disinteressandomi di questa questione, solo perchè è una questione che deve essere esaminata dal Consiglio dei ministri, e l'onorevole senatore Pierantoni, o qualunque altro membro di questa assemblea, avrebbe dovuto rimbeccare immediatamente e dire: se la questione deve essere portata al Consiglio dei ministri, portatecela, ma qui parlate in nome del Governo che rappresentate. La ragione per la quale io non ho creduto di dover seguire l'onor. Pierantoni nello svolgimento completo di questa questione è precisamente questo, che la questione è estranea alla legge che noi discutiamo. Se il senatore Pierantoni crede che finora si sia fatto male a procedere nella guisa nella quale si è proceduto relativamente alla delimitazione dei confini delle colonie, e si debba d'ora innanzi procedere in modo diverso, proponga una mozione a questo riguardo. Io gli ho detto, fra le altre cose, questo, che potrei anche accostarmi alla sua opinione per la questione specialmente dell'approvazione per parte del Parlamento dei trattati che implicano variazioni di territori. Ma la questione è estranea al tema che ora si discute; ecco perchè io non ho creduto di seguirlo in tutte le argomentazioni che ha presentato al Senato. Sicchè non mi resta che dichiarare che non credo di venir meno ai miei doveri e non posso accettare, per questa speciale questione, il cortese ammonimento che il senatore Pierantoni mi dirige di voler attenermi al giuramento che ho di fedeltà allo Statuto.

PIERANTONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERANTONI. Onorevole signor ministro, io credo che ella sia incorso in un equivoco. Certamente questo disegno di legge fu presentato al Consiglio dei ministri dall'onor. Prinetti prima che fosse presentato alla Camera elettiva; avendolo approvato il Consiglio, il Ministro ottenne per decreto Reale, l'autorizzazione di presentarlo al Parlamento. Che altro vorrebbe dal Gabinetto a cui appartiene? Io non ho mai pensato

di dire che si debba pubblicare nell'Eritrea la parte dello Statuto che ordina le elezioni, o la legge elettorale. Nell'Eritrea vi sono pochissimi italiani. Se sono cittadini attivi hanno diritto di recarsi ai loro collegi elettorali.

Ella vuol fare elettori i negri, i turchi?

MORIN, *ministro degli affari esteri*. No.

PIERANTONI.... Ella non mi può attribuire pensieri che non esposti.

MORIN, *ministro degli affari esteri*. Si viola lo Statuto perchè non si limitano i limiti per legge!

PIERANTONI. Lo Statuto consta di varie parti. Io voglio osservata l'attinenza del potere legislativo con l'esecutivo e l'azione concorde del Governo del Re ed il Parlamento: entrambi debbono deliberare sul territorio dello Stato.

Perchè non ancora si dichiarano i diritti dell'uomo e s'introducono i diritti politici nell'Eritrea? Ella, che senza volerlo dire dice: *o tutto o niente*, vuole argomentare all'arbitrio ministeriale. Ella inesattamente afferma che la questione è estranea alla materia. Non si tratta di una questione. Debbo dire, mi dispiace il dirlo, che non è vero quello che Ella afferma, ossia che finora si è governata la Colonia fuori la Costituzione. Ho ricordato che avvenne un solo caso in cui mancò l'approvazione della convenzione 2 maggio 1889, e che si riparò alla deplorata omissione con la legge la quale approvò il trattato di Ucciali dell'ottobre 1889.

Potrei citare altri documenti parlamentari, che rimuovono le dubbiezze, e tra gli altri la relazione del fu deputato Piccardi, giureconsulto di chiarissima fama, padre del nostro collega, la quale, quando nel 1882 fu discussa la legge nella Camera dei deputati, illustrò il diritto del Parlamento a consentire lo aumento o la variazione del territorio dello Stato.

Ho citato i precedenti dell'onor. Rudini. Solo perchè in un momento di lotta parlamentare uscì una frase infelice dal labbro dell'onorevole Crispi, ella vuol credere alla incertezza del significato dello Statuto? Se oggi deliberiamo una legge per l'ordinamento dell'Eritrea non applichiamo alla colonia lo Statuto nella parte, che pone in movimento i poteri dello Stato? Io non ho la volontà di proporre una mozione, perchè Ella non fece alcun danno. Ha esposta una opinione disdetta dalle leggi e dalla condotta de' suoi predecessori ed ha dato prova

della sua modestia, perchè intende riferirne ad autorevole cittadino, all'onor. Zanardelli. Io già dissi che l'onor. Zanardelli nel marzo dell'anno passato fece qui solenni dichiarazioni conformi alle mie dimostrazioni. Poichè vedemmo per un equivoco o un abuso consumato nell'opera della rettificazione dei confini imposta la guerra infausta io ho tratto dal passato un monito a prevenire la ripetizione di caso somigliante. Consulto pure il Presidente del Consiglio. Egli non darà mai autorizzazione al governatore della colonia Eritrea o al ministro degli esteri di mutare in alcun modo il territorio della colonia. Questa legge con l'ultima disposizione, che abroga ogni legge precedente, costringerà tutto il territorio sotto la sovranità dell'Italia così come ora vi è sottoposta.

Lo ripeto: leggi simiglianti sono territoriali. Basta conoscere le regole più elementari del diritto per dare ragione al mio pensiero. Con dolore ho ascoltato l'onor. ministro una seconda volta parlare di un monito che gli avrei fatto. No davvero! Io obbedisco al dovere di rispettare le leggi dello Stato, e non ho fatto a lei alcuna intimazione. Ella avvezzo al comando militare può trovare poco agevole la prolungata discussione parlamentare; non io smetterò di compiere il mio ufficio.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare metto ai voti l'art. 16. Chi intende approvarlo è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 17.

La presente legge avrà vigore dal giorno della sua pubblicazione nella Colonia Eritrea.
(Approvato).

Questo progetto di legge sarà ora votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto del disegno di legge oggi approvato per alzata e seduta.

Prego il senatore, segretario, Mariotti Filippo, di procedere all'appello nominale.

MARIOTTI F., *segretario*, fa l'appello nominale.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Prego i signori senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari procedono allo spoglio delle urne).

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto del disegno di legge: Ordinarmento della colonia Eritrea:

Senatori votanti	73
Favorevoli	56
Contrari	16
Astenuti	1

(Il Senato approva).

Leggo l'ordine del giorno per la tornata di domani alle ore 15.

Discussione dei seguenti disegni di legge:

Cancellerie e Segreterie giudiziarie (N. 179);
Disposizioni sul concordato preventivo e sulla procedura dei piccoli fallimenti (N. 195);
Modificazioni ed aggiunte alla legge 8 luglio 1883, n. 1489 (serie 3ª), concernente il bonificamento dell'Agro romano (N. 189 - *urgenza*);
Case popolari (N. 196).

La seduta è sciolta (ore 18).

Licenziato per la stampa il 21 maggio 1903 (ore 17).

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche